

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BUCCIARELLI, ZECCHINO, PAGANO,
CORTIANA, BERGONZI, OCCHIPINTI, LO CURZIO, LOMBARDI
SATRIANI e BISCARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Norme sulla circolazione dei beni culturali

ONOREVOLI SENATORI. - Il 22 marzo 1995, la 7^a Commissione permanente del Senato della Repubblica approvava in sede deliberante un disegno di legge concernente «Norme sulla circolazione dei beni culturali», proposto dai senatori Bucciarelli, Alberici, Manieri, Abramonte, Bergonzi, Biscardi, Masullo, Pagano, Scaglioso e Magris (atto Senato n. 395). Il testo approvato veniva trasmesso alla Camera dei deputati, che a causa dello scioglimento anticipato non faceva in tempo ad esaminarlo ed approvarlo. Anche nella XI legislatura era stato approvato dalla 7^a Commissione del Senato in sede deliberante un testo, frutto dell'unificazione del disegno di legge presentato su questo tema dall'allora ministro Ronchey a nome del Governo (atto Senato n. 1317) e di altri disegni di legge di analogo contenuto, uno dei quali presentato dai senatori del PDS (atto Senato n. 1469).

Non è giunto così a compimento lo sforzo, che pure aveva visto fortemente impegnati sia il Governo sia il Parlamento, di assicurare al più presto l'entrata in vigore di una legge che colmasse il pericoloso vuoto che si è determinato per il patrimonio culturale italiano: quel che è derivato dal fatto che dal 1° gennaio 1993 sono cadute, all'interno della CEE, insieme con i controlli doganali alle frontiere, quelle pur tenui e del tutto insufficienti garanzie che tali controlli assicuravano rispetto ai pericoli delle esportazioni clandestine; senza che, d'altra parte, siano ancora state introdotte nella nostra legislazione quelle nuove garanzie e quelle misure per la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente che sono state previste dal regolamento CEE n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992 e dalla direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993.

Allo scopo di colmare al più presto questo vuoto, allineando in tal modo l'Italia ai

Paesi comunitari che hanno già varato norme in materia e sollecitando coll'esempio gli altri Paesi che non hanno ancora legiferato, sembra opportuno fare ora ricorso alla procedura più rapida prevista dagli attuali regolamenti parlamentari (quella disciplinata dall'articolo 81 nel caso del Regolamento del Senato) per quei disegni di legge già approvati nella precedente legislatura. Per questo i proponenti hanno ritenuto opportuno presentare l'identico testo già votato in sede deliberante; e si avvarranno di tutti gli strumenti concessi dal Regolamento per sollecitarne l'esame più rapido.

Naturalmente ciò non significa considerare perfetto e imm modificabile il testo presentato. Chi scrive questa relazione, oltre ad essere la prima firmataria del presente disegno di legge, è stata anche coordinatrice del Comitato ristretto che su quel tema ha operato nell'XI legislatura: sa bene, perciò, come anche nella discussione svoltasi in Commissione siano state da più parti sottolineate le molte novità positive contenute nel testo approvato, ma siano anche stati individuati alcuni punti sui quali è opportuno un approfondimento.

Certo, il disegno di legge contiene molte norme di contenuto e di qualità molto avanzata, che vanno anche oltre il semplice recepimento della direttiva e del regolamento citati.

Ricordiamo alcuni punti: per esempio, l'adozione di una nozione di beni culturali, ai fini della restituzione, che è la nozione più ampia possibile, in quanto riconosce come bene culturale tutto ciò che la legislazione del Paese d'origine qualifica come tale (articolo 2); oppure la «diligenza» nell'acquisto richiesta all'acquirente cosiddetto «in buona fede» e la precisazione che non vi è «diligenza» qualora «il possessore del bene non sia in grado di indicare con esattezza il soggetto fisico o giuridico dal quale lo ha

acquistato» (articolo 6); oppure tutto l'articolo 16, che istituisce una banca dati dei beni illecitamente sottratti con l'ausilio del Comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio artistico; o - ancora - l'estensione alla regione delle possibilità di esercitare il diritto di prelazione (articolo 21) e altre disposizioni minori.

Restano tuttavia lacune o imprecisioni. Si può per esempio giungere - nonostante i vincoli imposti dalle norme comunitarie - a una disciplina più rigorosa circa la prescrizione, in particolare precisando in modo chiaro che è imprescrittibile il diritto alla restituzione (articolo 5) anche per i beni culturali singoli di proprietà pubblica, e non solo per quelli che fanno parte di collezioni inventariate. E sembra necessario rendere più chiara e soprattutto più severa tutta la normativa (articolo 18, articolo 24) diretta a punire i responsabili dell'esportazione illegale di beni culturali.

Questa e altre modifiche che si rendano opportune potranno - considerata la validità complessiva dell'impianto della proposta - essere agevolmente introdotte nel corso della discussione. Ma ora è indispensabile mettere in moto la procedura accelerata di esame del disegno di legge consentita dal Regolamento, al fine di colmare al più presto un vuoto legislativo che è dannoso e pericoloso per il patrimonio culturale del nostro Paese.

Il testo, tecnicamente quanto mai complesso, consta di 27 articoli divisi in 5 capi. Il capo I è dedicato alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro della Comunità europea e all'attuazione della citata direttiva. La scelta di fondo operata dalla 7^a Commissione è stata quella di effettuare una lettura più estensiva possibile della direttiva, allargando tutti gli spazi interpretativi che essa offre con la dichiarata finalità di agevolare al massimo la restituzione agli altri Stati membri della Comunità dei beni culturali sottratti loro illecitamente. Di conseguenza, lo speciale procedimento di restituzione, da svolgersi avanti al tribunale italiano, è previsto applicarsi a tutti i beni culturali qualificati come tali dalla legislazione straniera,

a prescindere dal fatto che rientrino o meno nell'elenco allegato al regolamento e alla direttiva; i termini di prescrizione dell'azione giudiziaria sono i più ampi possibile.

Nei capi successivi si dà esecuzione al regolamento. In questo caso, la 7^a Commissione ha ritenuto che i principi fondamentali sui quali si fonda la normativa italiana in materia di esportazione dei beni culturali (e che in buona parte risalgono alla legge 1^o giugno 1939, n. 1089) siano da un lato tuttora sostanzialmente validi, e dall'altro compatibili con la normativa comunitaria sopraggiunta, che pertanto si aggiunge a quella italiana, ma non la sostituisce.

Il capo IV, in particolare, sostituisce numerosi articoli della predetta legge n. 1089 per armonizzarli con il regolamento comunitario anche sul piano terminologico (ad esempio, i termini «esportazione» e «licenza di esportazione» sono ormai riservati all'uscita dei beni dai confini della Comunità, e pertanto per la circolazione intracomunitaria si parla di «uscita dal territorio della Repubblica» e di «attestato di libera circolazione»).

Negli intendimenti della 7^a Commissione, resta comunque fermo che, nell'autorizzare l'uscita dal territorio nazionale di un bene culturale, gli uffici di esportazione del Ministero per i beni culturali e ambientali debbano applicare sempre i medesimi criteri; l'unica differenza è data dal fatto che, se il bene è diretto verso uno Stato extracomunitario e rientra nell'elenco tipologico allegato al regolamento comunitario, il documento autorizzatorio necessario sarà la licenza di esportazione e non l'attestato di libera circolazione. In sostanza, la 7^a Commissione ha inteso respingere l'opinione di quanti sostenevano che, con l'entrata in vigore del regolamento comunitario, si dava luogo ad un doppio regime di circolazione dei beni culturali, più «blando» all'interno della Comunità e più rigido al di fuori di essa.

Il capo III contiene varie norme organizzative e strumentali, volte ad assicurare reale efficacia alle norme nazionali e comunitarie: si prevedono periodici flussi di informazione fra Comunità europea, Ministero per i beni culturali e Parlamento e si dà vi-

ta a banche dati informatiche dei beni culturali.

Il capo V rafforza le competenze degli uffici centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali, al fine di garantire adeguatamente il rispetto delle nuove norme e di

assicurare la vigilanza sul funzionamento del sistema di autorizzazioni alla circolazione dei beni culturali.

L'articolo 27, infine, definisce la copertura finanziaria del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DAL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO DELLA COMUNITÀ EUROPEA E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 93/7/CEE DEL CONSIGLIO DEL 15 MARZO 1993

SEZIONE I

RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DA UNO STATO MEMBRO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Art. 1.

(Denominazioni)

1. Nella presente legge si intendono:

a) per «regolamento CEE» e «direttiva CEE», rispettivamente il regolamento CEE n. 3911/92 del Consiglio del 9 dicembre 1992 e la direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993;

b) per «Ministro» e «Ministero», rispettivamente il Ministro e il Ministero per i beni culturali e ambientali;

c) per «legge n. 1089», la legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni;

d) per «Stato richiedente», lo Stato membro della Comunità europea che promuova l'azione di restituzione ai sensi della presente sezione.

Art. 2.

(Presupposti dell'azione di restituzione)

1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro della Comu-

nità europea sono restituiti ai sensi di quanto previsto nella presente sezione. L'azione di restituzione è ammessa per i beni culturali qualificati, prima o dopo essere illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro, tra i beni del patrimonio culturale nazionale in virtù della legislazione nazionale o di procedura amministrativa, secondo quanto stabilito dall'articolo 36 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, ratificato ai sensi della legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

2. L'illiceità dell'uscita dal territorio di uno Stato membro della Comunità europea si intende determinata:

a) dalla violazione della legislazione sulla protezione del patrimonio nazionale dello Stato richiedente, ovvero dalla violazione del regolamento CEE;

b) dal mancato rientro di un bene nei termini e da ogni altra violazione di norme o di prescrizioni dettate dall'Autorità cedente in occasione dell'esportazione temporanea.

Art. 3.

(Determinazione dell'autorità centrale. Assistenza e collaborazione dello Stato italiano agli altri Stati membri per l'esecuzione della direttiva CEE)

1. L'autorità centrale prevista dall'articolo 3 della direttiva CEE è per l'Italia il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonchè della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, degli enti territoriali e degli altri enti locali.

2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro, il Ministero:

a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità europea;

b) fa eseguire ricerche sul territorio nazionale, rivolte alla localizzazione del bene culturale e alla identificazione di chi lo pos-

sieda o comunque lo detenga; le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene;

c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene culturale la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti;

d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue, per verificare la sussistenza dei presupposti previsti all'articolo 2, sul bene di cui sia stata effettuata la notifica di uscita illecita presunta ai sensi della lettera c), purchè tali operazioni vengano effettuate entro sei mesi dalla notifica stessa; qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);

e) dispone, ove necessario, la rimozione, la custodia coattiva, nonchè ogni altra misura necessaria per la conservazione del bene;

f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore del bene culturale, di ogni questione concernente la restituzione; a tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato da svolgersi secondo la legislazione italiana e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti.

Art. 4.

(Azione di restituzione)

1. Gli Stati membri della Comunità europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio secondo quanto previsto dall'articolo 2.

2. L'azione è proposta nei confronti del possessore o, in mancanza, del detentore

del bene davanti al tribunale civile competente del luogo in cui il bene è stato individuato.

3. L'azione è ammissibile qualora all'atto di citazione siano uniti i seguenti atti:

a) documento descrittivo del bene per cui è controversia, che certifichi la qualità di bene culturale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1;

b) dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente che attesti l'uscita illecita dal proprio territorio del bene.

4. Ai fini dell'ammissibilità dell'azione è altresì necessario che al momento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio persista l'illiceità dell'uscita del bene dal territorio dello Stato richiedente.

5. L'atto di citazione è notificato altresì al Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e).

6. Il Ministero notifica immediatamente l'intervenuta trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati membri.

Art. 5.

(Prescrizione)

1. L'azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore.

2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente.

3. L'azione non si prescrive per i beni che costituiscono parte integrante di collezioni pubbliche inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche ovvero di inventari ecclesiastici. Si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, di altre autorità territoriali, di enti qualificati pubblici in conformità alla legislazione

nazionale, nonchè le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali.

Art. 6.

(La sentenza e i suoi contenuti)

1. Il tribunale, accertati i requisiti e le condizioni previste dall'articolo 2, dispone con sentenza la restituzione del bene allo Stato richiedente.

2. Qualora il possessore dimostri di aver usato nell'acquisire il bene, oggetto dell'azione, una diligenza adeguata alla natura dello stesso, il tribunale riconosce e liquida al convenuto un indennizzo in base anche a criteri equitativi che tengano conto degli esborsi dal medesimo affrontati.

3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione, eredità o legato non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del proprio dante causa.

4. È comunque esclusa la diligenza qualora il possessore del bene non sia in grado di indicare con esattezza il soggetto fisico o giuridico dal quale lo ha acquisito.

5. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo può rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell'illecita circolazione residente in Italia.

Art. 7.

(Pagamento dell'indennizzo)

1. L'indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene.

2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto, a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario, ovvero di funzionari all'uopo designati dal Ministero, processo verbale, che viene rimesso in copia al competente Ufficio centrale del Ministero stesso.

3. Il processo verbale di cui al comma 2 costituisce titolo idoneo per la cancel-

lazione della trascrizione della domanda giudiziale.

Art. 8.

*(Custodia coattiva dei beni
ed altri adempimenti)*

1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia coattiva del bene da restituire, quelle previste dall'articolo 3, nonché quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.

SEZIONE II

AZIONE DI RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI
USCITI ILLECITAMENTE DALL'ITALIA

Art. 9.

(Titolarietà dell'azione e patrocinio)

1. L'azione di restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, davanti al competente giudice dello Stato membro della Comunità europea in cui è stato localizzato il bene culturale.

2. Lo Stato si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 10.

*(Restituzione del bene rientrato
nel territorio nazionale)*

1. Il bene culturale già appartenente a privati o inserito in inventari ecclesiastici, restituito a seguito di favorevole decisione da parte del giudice di cui all'articolo 9, è conservato a cura del Ministero.

2. Il Ministero dà avviso dell'avvenuto recupero mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e in due quotidiani a diffusione nazionale e,

qualora si tratti di beni la cui scomparsa o illecita uscita sia stata denunciata dal legittimo possessore, lo avvisa attraverso il Comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio artistico. Entro sei mesi dall'avviso, eventuali diritti sul bene possono essere fatti valere nei confronti del Ministero innanzi al tribunale civile competente.

3. Decorso inutilmente il termine o rigettata la domanda di cui al comma 2, il bene recuperato è acquisito al demanio dello Stato. Il competente Ufficio centrale del Ministero, sentiti il comitato di settore del Consiglio per i beni culturali e ambientali competente per materia e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio statale o di ente pubblico al fine di assicurarne la migliore tutela e il pubblico godimento nel contesto culturale più opportuno.

4. L'accoglimento della domanda di cui al comma 2 è subordinato all'accertamento della carenza di ogni responsabilità da parte del richiedente nell'uscita illecita del bene dal territorio nazionale ed alla rifusione delle spese sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle per il pagamento dell'eventuale indennizzo.

5. Le somme versate e le spese comunque sopportate a causa ed in connessione con l'illecita uscita del bene sono recuperate dallo Stato ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

6. I beni culturali già appartenenti a enti pubblici sono restituiti agli stessi, previo pagamento dell'eventuale indennizzo corrisposto dallo Stato.

CAPO II

NORME DI ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO CEE

Art. 11.

(Licenza di esportazione)

1. Il rilascio della licenza di esportazione, anche temporanea, ai sensi dell'articolo 2

del regolamento CEE, per i beni culturali compresi nell'allegato al regolamento medesimo, è funzione di preminente interesse nazionale e di adempimento di obblighi comunitari.

2. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali.

3. La licenza di esportazione è valida per sei mesi.

4. L'ufficio di esportazione rilascia la licenza di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione previsto dall'articolo 36, comma 2, della legge n. 1089, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge.

5. La licenza di esportazione è altresì rilasciata dal medesimo ufficio che ha emesso l'attestato di libera circolazione in data non anteriore a trenta mesi.

6. In prima applicazione della presente legge, il Ministero comunica alla Commissione delle Comunità europee l'elenco degli uffici di esportazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. I successivi aggiornamenti del predetto elenco sono comunicati entro due mesi dalla loro effettuazione.

7. Le disposizioni del capo IV e dell'articolo 66 della legge n. 1089, come modificati dal capo IV della presente legge, non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro della Comunità europea ai sensi dell'articolo 2 del regolamento CEE per la durata di validità della licenza medesima.

Art. 12.

(Applicazione transitoria del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e previo parere delle competenti

Commissioni parlamentari, reso in conformità ai rispettivi regolamenti, si provvede alla revisione delle disposizioni del titolo II del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni medesime, in quanto compatibili con le disposizioni del capo IV della legge n. 1089, come modificato dalla presente legge, e con le disposizioni comunitarie. In particolare:

a) le disposizioni del capo II, sezioni I e II, e dell'articolo 146 del predetto titolo II si applicano alle procedure di rilascio o di diniego dell'attestato di libera circolazione;

b) le disposizioni del capo IV del predetto titolo II si applicano all'esportazione di beni culturali non soggetti al regolamento CEE.

Art. 13.

(Esportazione senza licenza)

1. Salvo che il fatto costituisca il reato di cui all'articolo 66 della legge n. 1089, come sostituito dall'articolo 24 della presente legge, chi esporta un bene culturale compreso nell'allegato al regolamento CEE senza la licenza di esportazione di cui all'articolo 2 del regolamento medesimo è punito con la multa da uno a quindici milioni di lire.

2. La pena è aumentata fino a due terzi se il bene abusivamente esportato era pervenuto illecitamente in Italia da altro Stato membro della Comunità europea.

Art. 14.

(Violazione di obblighi formali)

1. Chi, effettuata l'esportazione ai sensi del regolamento CEE, non renda al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 previsto dal regolamento CEE n. 752/93 della Commissione del 30 marzo 1993 attuativo del regolamento CEE, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.200.000.

CAPO III

NORME ATTUATIVE COMUNI - BANCA DATI DEI BENI CULTURALI ILLECITAMENTE SOTTRATTI

Art. 15.

(Informazioni alla Commissione delle Comunità europee e al Parlamento nazionale)

1. Il Ministro informa la Commissione delle Comunità europee delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri.

2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, una relazione sull'attuazione della presente legge, nonché sull'attuazione della direttiva CEE e del regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri.

3. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, predispone ogni tre anni, per la prima volta nel febbraio 1996, la relazione alla Commissione delle Comunità europee sull'applicazione del regolamento CEE e della direttiva CEE. La relazione è trasmessa al Parlamento.

Art. 16.

(Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti)

1. Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti. A tal fine il Ministero si avvale del sistema informatico dell'Arma dei carabinieri, per mezzo del Comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio artistico.

2. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di attuazione della banca dati.

Art. 17.

(Accordi con gli altri Stati membri della Comunità europea)

1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonchè della legislazione e dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri della Comunità europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con i corrispondenti Ministeri degli altri Stati.

CAPO IV

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE N. 1089

Art. 18.

(Sostituzione dell'articolo 35 della legge n. 1089)

1. L'articolo 35 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. - 1. È vietata, se costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'uscita dal territorio della Repubblica dei beni di cui all'articolo 1 ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, che, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico.

2. Il divieto riguarda anche:

a) audiovisivi con relativi negativi, la cui esecuzione risalga a oltre venticinque anni;

b) mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni;

c) beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni.

3. Il divieto di cui al comma 1 si applica comunque agli archivi e ai singoli documenti dichiarati di notevole interesse stori-

co ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonchè ai beni di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 3 e 5 della presente legge.

4. Per i beni culturali non assoggettati ai divieti del presente articolo i competenti uffici di esportazione rilasciano l'attestato di libera circolazione.

5. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali».

Art. 19.

*(Sostituzione dell'articolo 36
della legge n. 1089)*

1. L'articolo 36 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - 1. Chi intenda far uscire dal territorio della Repubblica beni culturali deve farne denuncia e presentarli ai competenti uffici di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale.

2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di libera circolazione.

3. Per i beni culturali di proprietà della regione o di enti sottoposti alla sua vigilanza oppure oggetto di delega di funzioni amministrative alla regione, l'ufficio di esportazione sente la regione, il cui parere è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di recezione della richiesta e, se negativo, è vincolante.

4. L'attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali dei quali:

- a) uno è depositato agli atti d'ufficio;
- b) un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione del bene;
- c) un terzo è trasmesso al competente Ufficio centrale del Ministero per i beni cul-

turali e ambientali per la formazione del registro ufficiale degli attestati».

Art. 20.

*(Sostituzione dell'articolo 37
della legge n. 1089)*

1. L'articolo 37 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 37. - 1. L'attestato di libera circolazione, previsto dal comma 2 dell'articolo 36, è rilasciato dall'ufficio di esportazione non prima di quindici giorni e comunque non oltre quaranta giorni dalla presentazione del bene.

2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione del bene, ne dà notizia al competente Ufficio centrale che può, entro i successivi dieci giorni, inhibire il rilascio dell'attestato di libera circolazione.

3. Avverso il rifiuto dell'attestato, l'interessato può presentare, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali.

4. Copia del ricorso deve essere contestualmente inviata all'ufficio di esportazione interessato.

5. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore del Consiglio per i beni culturali e ambientali, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.

6. Qualora il Ministro per i beni culturali e ambientali accolga il ricorso, l'ufficio di esportazione, nei venti giorni successivi, rilascia l'attestato di libera circolazione.

7. In caso di rigetto, i beni sono sottoposti al regime di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge e all'articolo 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409».

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalla soppressione della tassa di esportazione, valutate in lire 200 milioni annue, si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27.

Art. 21.

*(Sostituzione dell'articolo 39
della legge n. 1089)*

1. L'articolo 39 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 39. - 1. Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministro per i beni culturali e ambientali o la regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione competente hanno la facoltà di acquistare il bene per il valore indicato nella denuncia».

Art. 22.

(Certificato di importazione)

1. Dopo l'articolo 39 della legge n. 1089 è inserito il seguente:

«Art. 39-bis. - 1. La spedizione o l'importazione in Italia delle cose indicate nell'articolo 35 è certificata, a domanda, dall'ufficio di esportazione.

2. Il certificato di avvenuta importazione è rilasciato osservando le procedure e modalità stabilite dal regolamento.

3. Il certificato di avvenuta spedizione è rilasciato in base a documentazione idonea alla identificazione della cosa e a comprovarne la provenienza, fornita o autenticata da una autorità dello Stato membro della Comunità europea di spedizione.

4. Il certificato di cui al comma 3, per cinque anni dalla data della sua emanazione, sostituisce ad ogni effetto l'attestato di cui all'articolo 36».

Art. 23.

*(Sostituzione dell'articolo 40
della legge n. 1089)*

1. L'articolo 40 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 40. - 1. I beni culturali per i quali operi il divieto previsto nei commi 1, 2 e 3

dell'articolo 35 possono circolare in via temporanea per manifestazioni culturali, mostre o esposizioni d'arte.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il competente ufficio di esportazione rilascia una autorizzazione, con validità non superiore a sei mesi, prorogabili, a richiesta dell'interessato, per non oltre ulteriori sei mesi.

3. La spedizione o l'esportazione temporanea sono garantite mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, per un importo superiore del 10 per cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una società di assicurazione. La cauzione è incamerata dall'Amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non siano reimportati nel termine stabilito, fatta salva l'applicazione del secondo comma dell'articolo 65».

Art. 24.

*(Sostituzione dell'articolo 66
della legge n. 1089)*

1. L'articolo 66 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 66. - 1. Chiunque compie atti diretti a trasferire negli Stati membri della Comunità europea o ad esportare verso Paesi terzi cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, librario, documentale o archivistico nonchè beni di cui al comma 2 dell'articolo 35, senza aver ottenuto il prescritto attestato di libera circolazione o la prescritta licenza di esportazione è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni.

2. La pena è aumentata se si tratta di cose di interesse particolarmente importante.

3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relativa alle cose oggetto di contrabbando.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza definitiva di condanna consegue la sospensione della autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività per una durata minima di sei mesi. L'autorizzazione è revocata nei casi di recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 2), del codice penale.

5. La pena applicabile per i reati previsti nel comma 1 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva e comunque di noteole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti ovvero esportati.

6. Chiunque spedisce verso Stati membri della Comunità europea o esporta verso Paesi terzi le cose di cui al comma 1 non accompagnate dall'attestato di libera circolazione o dalla licenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 900.000».

Art. 25.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 38, 41 e 42 della legge n. 1089.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 26.

(Attività degli Uffici centrali)

1. In materia di circolazione ed esportazione dei beni culturali, gli Uffici centrali del Ministero, ciascuno per la parte di competenza, in aggiunta ai compiti già spettanti ai sensi delle leggi vigenti:

a) dispongono l'assegnazione dei beni acquisiti al demanio dello Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 3;

b) curano la tenuta del registro ufficiale degli attestati formati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge n. 1089, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge;

c) possono inibire il rilascio dell'attestato di libera circolazione entro il termine di cui all'articolo 37, comma 2, della legge n. 1089, come sostituito dall'articolo 20 della presente legge;

d) dispongono ispezioni sulle attività degli uffici di esportazione;

e) conservano uno speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali per la restituzione dei beni culturali;

f) dichiarano, sentito il competente comitato di settore del Consiglio per i beni culturali e ambientali, ai soli fini della restituzione, l'interesse particolare per il patrimonio culturale nazionale di beni già usciti dal territorio italiano;

g) presentano al Ministro proposte di intervento in materia di spedizione dei beni culturali negli Stati membri della Comunità europea o di esportazione verso altri Stati.

Art. 27.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 16 e 20, valutato in complessive lire 300 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

